

Bollo corrisposto in maniera virtuale secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 1
Bis Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.72 n. 642. _____

N. 76.459 di Repertorio _____

N. 29.705 di Raccolta _____

_____ **ATTO DI TRASFORMAZIONE** _____
_____ **DI AZIENDA SPECIALE IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE** _____
_____ **EX ART. 114 DEL D.LGS. 267/2000 (T.U.E.L.)** _____
_____ **REPUBBLICA ITALIANA** _____

L'anno duemilaquindici, in questo giorno di martedì ventinove del mese di dicembre
_____ **(29/12/2015)** _____

Alle ore 9 (nove) e minuti 15 (quindici). _____
In Castiglione delle Stiviere, in via Cesare Battisti al civico n. 4, in una stanza della
casa comunale. _____

Davanti a me Dottor Massimo Bertolucci, Notaio residente in Mantova, iscritto nel
ruolo di questo Collegio Notarile, sono comparsi il: _____

_____ **COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE** _____

Con sede in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Cesare Battisti n. 4, partita IVA
00152550208, _____

In persona del legale rappresentante signor _____
NOVELLINI ALESSANDRO, nato ad Asola (MN) il 17 maggio 1971, domiciliato
per la carica presso la casa comunale, nella sua veste di Sindaco, *pro tempore*, in
attuazione della delibera del Consiglio Comunale del 14 dicembre 2015 n. 108,
esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega a quest'atto sotto la lettera
"A"; _____

_____ **COMUNE DI GUIDIZZOLO** _____

Con sede in Guidizzolo (MN), Piazzale Marconi n. 1, codice fiscale 81000790204,
In persona del legale rappresentante signor _____
DESIDERATI SERGIO, nato a Guidizzolo (MN) 27 febbraio 1955, domiciliato
per la carica presso la casa comunale, nella sua veste di Sindaco, *pro tempore*, in
attuazione della delibera del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2015 n. 47,
esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega a quest'atto sotto la lettera
"B"; _____

_____ **COMUNE DI GOITO** _____

Con sede in Goito (MN), Piazza Antonio Gramsci n. 8, codice fiscale 81000670208,
In persona del legale rappresentante signora _____
MARCHEGGIANI LORENZA, nata a Brescia il 2 marzo 1969, domiciliata per la
carica presso la casa comunale, nella sua veste di Responsabili del Servizio
Finanziario tale nominata con Decreto Sindacale in data 31 dicembre 2014 n. 16666,
in attuazione della delibera del Consiglio Comunale del 23 dicembre 2015 n. 48,
esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega a quest'atto sotto la lettera
"C"; _____

_____ **COMUNE DI MEDOLE** _____

Massimo Bertolucci
Asola
Guidizzolo
Goito
Medole
Veruna



Con sede in Medole (MN), Via Garibaldi n. 12, codice fiscale 00437020209, _____
In persona del legale rappresentante signor _____

RUZZENENTI GIOVANNI BATTISTA, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 6 dicembre 1946, domiciliato per la carica presso la casa comunale, nella sua veste di Sindaco, *pro tempore*, in attuazione della delibera del Consiglio Comunale del 19 dicembre 2015 n. 41, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega a quest'atto sotto la lettera "D"; _____

_____ **COMUNE DI MONZAMBANO** _____

Con sede in Monzambano (MN), Piazza Vittorio Emanuele III n. 15, codice fiscale 00159460203, _____

In persona del legale rappresentante signor _____

CAPPA GIORGIO, nato a Monzambano il 18 settembre 1949, domiciliato per la carica presso la casa comunale, nella sua veste di Sindaco, *pro tempore*, in attuazione della delibera del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2015 n. 54, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega a quest'atto sotto la lettera "E"; _____

_____ **COMUNE DI PONTI SUL MINCIO** _____

Con sede in Ponti sul Mincio (MN), Piazza Parolini n. 32, partita IVA 00159450204, _____

In persona del legale rappresentante signor _____

REBUSCHI GIORGIO, nato a Brescia 28 gennaio 1968, domiciliato per la carica presso la casa comunale, nella sua veste di Sindaco, *pro tempore*, in attuazione della delibera del Consiglio Comunale del 16 dicembre 2015 n. 44, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega a quest'atto sotto la lettera "F" _____

_____ **COMUNE DI SOLFERINO** _____

Con sede in Solferino (MN), Piazza Luigi Torelli n. 1, partita IVA 00206590200, _____

In persona del legale rappresentante signora _____

FELCHILCHER GABRIELLA, nata a Solferino (MN) l'11 maggio 1954, domiciliata per la carica presso la casa comunale, nella sua veste di Sindaco, *pro tempore*, in attuazione della delibera del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2015 n. 56, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega a quest'atto sotto la lettera "G" _____

_____ **COMUNE DI VOLTA MANTOVANA** _____

Con sede in Volta Mantovana (MN), Via Beata Paola Montaldi n. 15, codice fiscale 00228490207, _____

In persona del legale rappresentante signor _____

BERTAIOLA LUCIANO, nato a Volta Mantovana (MN) il 17 gennaio 1961, domiciliato per la carica presso la casa comunale, nella sua veste di Sindaco, *pro tempore*, in attuazione della delibera del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2015 n.53, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega a quest'atto sotto la lettera "H" _____

Comparenti della cui identita' personale e qualifica io Notaio sono certo, i quali _____

cui sviluppare e potenziare il "Welfare Locale" ed elaborare risposte innovative ai bisogni emergenti e all'articolazione delle domande che la società esprime; _____

- che la legge di riforma dei servizi sociali (legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" d'ora in poi avanti indicata come "Legge quadro dei servizi sociali") prevede ed auspica, all'art. 8, comma 3, lettera a) che i Comuni si associno in ambiti territoriali adeguati per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, definiti di concerto con la Regione; _____
- che anche la legge regionale n. 3 del 2008 individua, all'art. 11, comma 2, nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei comuni; _____
- che le indicazioni giusta circolare n. 34 del 29.07.2005, sempre di Regione Lombardia, promuovono la costituzione di enti di gestione sovra comunale; _____
- che le profonde e veloci modificazioni sociali in atto sono caratterizzate: _____
- dall'acuirsi dei vecchi e nuovi bisogni; _____
- dall'emergere di nuovi soggetti sociali; _____
- da un sempre più difficile equilibrio tra bisogni e risorse economiche a disposizione; _____
- che è avvertita e condivisa l'esigenza di procedere: _____
 - (i) ad una complessiva riorganizzazione del sistema dei servizi alla persona dell'ambito territoriale degli Enti consorziati, puntando al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi stessi; _____
 - (ii) ad una ricollocazione istituzionale dei servizi socio-assistenziali, che veda i Comuni, in generale, più direttamente impegnati in un ruolo di: _____
 1. indirizzo programmatico generale, come previsto in particolare dall'art. 19 della Legge quadro dei servizi sociali, con lo strumento del Piano di Zona; _____
 2. definizione degli interventi; _____
 3. controllo della gestione in termini di qualità dei servizi erogati nei confronti dei cittadini utenti; _____
 4. verifica sulla gestione e razionalizzazione delle risorse; _____
- che il nuovo Piano di Zona 2015-2017, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 31 marzo 2015 e formalmente avviato con la sottoscrizione dell'apposito Accordo di Programma in data 16 aprile 2015, indica, nelle linee programmatiche 2015-2017 nonché nelle azioni di sistema, la costituzione di un'azienda speciale consortile quale scelta per continuare ed ampliare la gestione dei servizi alla persona in un'ottica strategica di mantenimento della qualità dei servizi in un momento in cui i bisogni della comunità si intensificano e si complicano ed esigono risposte sempre più integrate; _____
- che l'iniziativa di avvalersi di un'Azienda speciale consortile per la gestione dei servizi sociali si colloca nel più ampio contesto della riforma e della trasformazione degli strumenti d'azione dell'Ente Locale, per come essi sono definiti dal Testo Unico Enti Locali; _____

tutto cio' premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto _____
Il **COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE**, a mezzo del legale suo
rappresentante, sul qui manifestato assenso del **COMUNE DI GUIDIZZOLO**, del
COMUNE DI GOITO, del **COMUNE DI MEDOLE**, del **COMUNE DI**
MONZAMBANO, del **COMUNE DI PONTI SUL MINCIO**, del **COMUNE DI**
SOLFERINO e del **COMUNE DI VOLTA MANTOVANA**, ciascuno a mezzo
del rispettivo legale rappresentante, _____

DELIBERA

di trasformare la propria azienda speciale dall'attuale sua forma in quella
dell'**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE** tra i comuni di **CASTIGLIONE**
DELLE STIVIERE, **GUIDIZZOLO**, **GOITO**, **MEDOLE**, **MONZAMBANO**,
PONTI SUL MINCIO, **SOLFERINO** e **VOLTA MANTOVANA** di cui all'art. 114
del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) sotto la denominazione _____

— **"AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA** _____
ALTO MANTOVANO - ASPAM" _____
in forma abbreviata "ASPAM" _____

L'**AZIENDA** e' ente strumentale dei Comuni aderenti per l'esercizio dei servizi ad
essa affidati; e' dotata di personalita' giuridica e di autonomia gestionale. _____

Conseguentemente i Comuni di **CASTIGLIONE DELLE STIVIERE**,
GUIDIZZOLO, **GOITO**, **MEDOLE**, **MONZAMBANO**, **PONTI SUL MINCIO**,
SOLFERINO e **VOLTA MANTOVANA** convengono _____

1. di fissare la sede legale della Azienda Speciale Consortile nel Comune di
Castiglione delle Stiviere (MN), dando atto, anche ai sensi dell'articolo 111/ter delle
disposizioni attuative del codice civile ed ai fini dell'apposita iscrizione nel
competente Registro delle Imprese, che l'indirizzo e' fissato in Via Cesare Battisti al
civico numero 4 del predetto Comune di Castiglione delle Stiviere (MN); _____

Con deliberazione dell'Assemblea possono essere istituite sedi operative in localita'
diverse. _____

L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'azienda speciale
consortile puo' essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze
funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei
comuni proprietari. _____

2. L'Azienda Speciale sara' regolata oltre che dalle leggi speciali che di volta in volta
ne disciplineranno l'esercizio, anche dallo statuto composto di n. 47 (quarantasette)
articoli, il cui testo, secondo il letterale tenore approvato da tutti i Consigli dei
Comuni consorziati con proprie specifiche deliberazioni allegate a quest'atto sotto le
lettere "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" ed "H" si allega a quest'atto sotto la lettera
"I" per farne parte integrante e sostanziale. _____

3. L'azienda speciale ha per oggetto l'esercizio dei servizi socio-assistenziali, socio
sanitari integrati e, piu' in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente
carattere sociale, in relazione alle attivita' di competenza istituzionale degli Enti
consorziati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le

attività dell'azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio ed ogni altra attività a supporto dei Comuni consorziati nella erogazione di servizi ai cittadini. _____

1. I servizi istituzionali facenti capo all'AZIENDA sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

- a. Anziani, _____
- b. Disabili, _____
- c. Minori-Famiglia, _____
- d. Fragilità adulta (adulti in difficoltà, emarginazione, immigrazione, nuove povertà), _____
- e. Programmazione. _____

Il suddetto elenco è puramente indicativo, in quanto gli organi dell'Azienda Consortile hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di diversificare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico. _____

1. Con deliberazione dell'Assemblea sono dettagliatamente determinate, all'interno delle suindicate aree, i servizi socio-assistenziali, i servizi e le attività conferite. _____

2. L'azienda speciale consortile può inoltre svolgere, in misura non prevalente, la propria attività a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi; _____

3. L'esercizio e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi: _____

a) Definizione di tutti gli atti di programmazione e attuazione di servizi e di interventi di natura socio-assistenziale previste da normativa dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatici previsti e definiti dalla legge 328/2000, esercitando quindi la funzione di Ente capofila del Piano di Zona con la conseguente gestione del budget unico sociale composto a titolo indicativo ma non esaustivo da: finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati; Fondo Politiche Sociali; Fondo Sociale Regionale; trasferimenti da altri Enti pubblici; altri trasferimenti; _____

b) Rafforzamento della capacità di intervento degli Enti consorziati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale, ancorché collocato in posizione strumentale rispetto agli Enti consorziati che realizzi un welfare di comunità; _____

c) Strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi, con razionalizzazione

Richard P...
for chest
di emilio
gio dei posti
Febbraio
Assessor
Giuseppe



su base territoriale della erogazione; _____

- d) Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati; _____
- e) Accrescimento delle possibilita' di investimento nel settore dei servizi alla persona; _____
- f) Sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualita' del prodotto; _____
- g) Creazione di un ambito di produzione spiccatamente orientato all'ottimizzazione e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volonta' politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico; _____
- h) Determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralita' del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali; _____
- i) Approfondimento dei processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- j) Mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce piu' marginali;
- k) Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attivita', con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica; _____
- l) Sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni; _____
- m) Attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi; _____
- n) Sviluppo attivo del ruolo del terzo settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato. _____

L'azienda speciale consortile esercita la gestione dei servizi di cui sopra in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni o tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi. _____

L'azienda speciale consortile puo' altresì accedere, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalita' previste dalle norme vigenti in materia. _____

L'azienda speciale consortile e' abilitata a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Enti consorziati. _____

L'azienda speciale consortile puo' partecipare ad Enti, Societa', Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

4. L'azienda speciale consortile ha durata fino al 31 dicembre 2035.

Allo scadere del termine l'azienda speciale consortile e' sciolta di diritto e si procedera' alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti nello Statuto.

E' facolta' degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.

La proroga e' efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma precedente siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

5. Il capitale di dotazione dell'Azienda e' stabilito sulla base della popolazione residente nei Comuni consorziati alla data del 31 dicembre 2014 in Euro **61.090,00** (sessantunomilanovanta virgola zero zero) e viene suddiviso in quote di partecipazione secondo il seguente riparto:

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	Euro 23.157,00
COMUNE DI GOITO	Euro 10.410,00
COMUNE DI GUIDIZZOLO	Euro 6.220,00
COMUNE DI MEDOLE	Euro 4.070,00
COMUNE DI MONZAMBANO	Euro 4.887,00
COMUNE DI PONTI SUL MINCIO	Euro 2.357,00
COMUNE DI SOLFERINO	Euro 2.590,00
COMUNE DI VOLTA MANTOVANA	Euro 7.399,00

Atteso che il fondo di dotazione dell'azienda speciale del Comune di Castiglione delle Stiviere, qui oggi trasformata, e' stata determinato, e da tutti i componenti confermato, nell'ammontare di Euro 34.645,54 (trentaquattromila seicento quarantacinque virgola cinquantaquattro) al Comune di Castiglione delle Stiviere competera' pertanto il rimborso di un importo pari ad Euro 11.488,54 (undicimilaquattrocentoottantotto virgola cinquantaquattro) da effettuare entro il 30 giugno 2016 rimanendo, per cio', la quota del capitale di dotazione di detto comune determinata in Euro 23.157,00 (ventitremilacentocinquantesette virgola zero zero).

Al riguardo danno atto i componenti che i Comuni di GUIDIZZOLO, GOITO, MEDOLE, MONZAMBANO, PONTI SUL MINCIO, SOLFERINO e VOLTA MANTOVANA hanno provveduto al versamento nelle casse dell'azienda speciale consortile delle somme di rispettiva competenza a mezzo di:

- Comune di Solferino: bonifico di tesoreria effettuato in data 28 dicembre 2015 tramite Banca Monte dei Paschi di Siena SPA n. identificativo operazione A101397677301030485799057990IT;

- Comune di Guidizzolo: bonifico di tesoreria effettuato in data 28 dicembre 2015 tramite Banca Monte dei Paschi di Siena SPA n. identificativo operazione A101398077201030485768057680IT;

- Comune di Goito: bonifico di tesoreria effettuato in data 28 dicembre

Provincia di Mantova
Comune di Castiglione delle Stiviere

Luca Cappelletti
Presidente

Luca Cappelletti
Presidente

Luca Cappelletti
Presidente



2015 tramite Banco Popolare n. identificativo operazione 95522677610;
- Comune di Monzambano: bonifico di tesoreria effettuato in data odierna tramite Banca Monte dei Paschi di Siena SPA n. identificativo operazione A1014094512010304857740IT; _____
- Comune di Volta Mantovana: bonifico di tesoreria effettuato in data 22 dicembre 2015 tramite Banco Popolare n. identificativo operazione 95519454203; _____
- Comune di Ponti sul Mincio: bonifico di tesoreria effettuato in data odierna tramite Banca Monte dei Paschi di Siena SPA n. identificativo operazione A1014076703010304857810IT di CRO; _____
- Comune di Medole: bonifico di tesoreria effettuato in data odierna tramite Banca Monte dei Paschi di Siena SPA n. identificativo operazione A101408661501030485772057720IT. _____

6. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale consortile e' composto da numero 5 (cinque) membri che restano in carica per numero 3 (tre) esercizi, nominati nelle persone dei signori: _____

CARATTONI MARIA, nata a Castiglione delle Stiviere (MN) il 3 agosto 1963, ivi residente in via Leonardo Da Vinci n. 32, Codice Fiscale CRT MRA 63M43 C3120 su designazione espressa del Comune di Castiglione delle Stiviere; _____

SARTORI MICHELE, nato a Verona il 20 dicembre 1974, residente in Volta Mantovana Strada Bezzetti n. 48/A, Codice Fiscale SRT MHL 74T20 L781B; _____

BOLDA MAURO, nato a Quinzano D'Oglio (BS) il 24 agosto 1952, residente in Ponti Sul Mincio (MN) via Carducci n. 2 interno G, Codice Fiscale BLD MRA 52M24 H140Q; _____

CANCELLIERI MARIO, nato a Goito (MN) il 6 agosto 1950, ivi residente in via Carlo Poma 10/2, Codice Fiscale CNC MRA 50M06 E078Q; _____

TREMOLADA RAFFAELLA, nata a Monza il 28 ottobre 1974, residente in Monzambano Via Tazzoli n. 1/A, Codice fiscale TRM RFL 74R68 F704T _____

Il signor BOLDA MAURO e' designato a ricoprire la carica di Presidente ed il signor SARTORI MICHELE è designato a ricoprire la carica di Vice Presidente.

A ricoprire le funzioni di revisore e' stato designato il signor PELLIZZER MAURIZIO, nato a Monzambano (MN) il 25 dicembre 1961 ed ivi residente in Fraz. Castellaro Lagusello, Piazza Orlandi n. 12, Codice Fiscale PLLMRZ61T25F705N, con studio in Mantova, Via Cremona n. 29/A, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 87674 con D.M. 15 ottobre 1999 in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999, il quale rimarrà in carica per tre anni. _____

7. La qui deliberata trasformazione avra' effetto dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese del presente atto. _____

L'attuale consiglio di amministrazione permarrà nella carica fino al maturare

STATUTO

**DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA
ALTO MANTOVANO
- ASPAM -**

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art.1 Costituzione

1. Fra i Comuni di: Castiglione delle Stiviere, Guidizzolo, Goito, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana, ai sensi dell'art. 31, dell'art. 113/bis e dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e' costituita, l'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE denominata

**"AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO
MANTOVANO - ASPAM"**

2. I comuni richiamati nel comma 1 partecipano singolarmente o nelle forme associative di cui al Titolo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

3. L'AZIENDA e' ente strumentale dei Comuni aderenti di cui al comma 1 per l'esercizio dei servizi ad essa affidati; e' dotata di personalita' giuridica e di autonomia gestionale e deriva dalla trasformazione dell'Azienda Speciale del Comune di Castiglione delle Stiviere, denominata Azienda Speciale Servizi alla Persona Alto Mantovano con acronimo ASPAM, codice fiscale 02077690200 alla quale subentra in tutti i rapporti senza soluzione di continuita'.

Art. 2 Sede dell'AZIENDA

1. La sede legale dell'AZIENDA e' in Castiglione delle Stiviere - Via Cesare Battisti n. 4.

2. Con deliberazione dell'Assemblea possono essere istituite sedi operative in localita' diverse.

3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'AZIENDA puo' essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei comuni proprietari.

Art. 3 Scopo e finalita'

1. Scopo dell'AZIENDA e' l'esercizio dei servizi socio-assistenziali, socio sanitarie integrate e, piu' in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attivita' di competenza istituzionale degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attivita' dell'azienda o aventi finalita' di promozione sociale dei cittadini del territorio ed ogni altra attivita' a supporto dei Comuni consorziati nella erogazione di servizi ai cittadini.

2. I servizi istituzionali facenti capo all'AZIENDA sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

a. Anziani,

- b. Disabili,
- c. Minori-Famiglia,
- d. Fragilita' adulta (adulti in difficolta', emarginazione, immigrazione, nuove poverta'),
- e. Programmazione.

3. Il suddetto elenco e' puramente indicativo, in quanto gli organi dell'Azienda hanno facolta' di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di diversificare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

4. Con deliberazione dell'Assemblea sono dettagliatamente determinate, all'interno delle suindicate aree, i servizi socio-assistenziali, i servizi e le attivita' conferite.

5. L'AZIENDA puo' inoltre svolgere, in misura non prevalente, la propria attivita' a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonche' fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 3.

6. L'esercizio e la gestione dei servizi e delle attivita' sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) Definizione di tutti gli atti di programmazione e attuazione di servizi e di interventi di natura socio-assistenziale previste da normativa dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatori previsti e definiti dalla legge 328/2000, esercitando quindi la funzione di Ente capofila del Piano di Zona con la conseguente gestione del budget unico sociale composto a titolo indicativo ma non esaustivo da: finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati; fondo politiche sociali; Fondo Sociale Regionale; trasferimenti da altri Enti pubblici; altri trasferimenti;

b) Rafforzamento della capacita' di intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale, ancorche' collocato in posizione strumentale rispetto agli Enti Locali consorziati che realizzi un welfare di comunita';

c) Strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione;

d) Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;

e) Accrescimento delle possibilita' di investimento nel settore dei servizi alla persona;

f) Sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualita' del prodotto;

g) Creazione di un ambito di produzione spiccatamente orientato all'ottimizzazione e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volonta' politica dell'ente che mantengano

3. E' facolta' degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.

4. La proroga e' efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6 Modalita' di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratici e all'azione operativa flessibilita' e dinamismo.

2. La partecipazione all'AZIENDA deriva da:

- a) conferimento del capitale di dotazione;
- b) conferimento di servizi attinenti lo scopo e le finalita'.

3. I conferimenti che danno diritto alla partecipazione sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea consortile.

4. Possono essere ammessi a far parte dell'AZIENDA esclusivamente Enti Pubblici singoli o nelle forme associative di cui al Titolo V - articoli 30 - 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., quando siano a cio' autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 7 Diritti dei partecipanti

1. Ciascun ente conferente ha diritto di partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:

- a. la partecipazione all'Assemblea, con diritto a concorrere nella formazione della volonta' collegiale attraverso il voto, secondo le modalita' indicate al successivo art.10;
- b. il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
- c. la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda con le modalita' previste dall'art. 17 del presente Statuto.

Art. 8 Partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun ente socio partecipa all'assemblea con un proprio rappresentante.

2. Gli enti consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale e a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'Azienda e alla nomina e revoca degli organismi della medesima.

3. Gli Enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'Azienda e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalita' per cui essa e' costituita.

4. Gli Enti consorziati debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'Azienda erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo art. 14.

5. Gli Enti consorziati possono, infine, anche su base libera e

volontaria, partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

Art. 9 Capitale di dotazione dell'Azienda

1. Il capitale di dotazione stabilito in base alla popolazione residente alla data del 31.12.2014, e' determinato in complessivi **Euro 61.090,00 (sessantunomilanovanta/zerozero)**

Art. 10 Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni Ente e' rappresentato nell'Assemblea dal Sindaco/Legale rappresentante o da persona da questi delegata, preferibilmente in via permanente.

2. Ogni rappresentante e' portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, cosi' che il totale dei voti disponibili in assemblea sia pari a 1000, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

3. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli enti consorziati sulla base di tre criteri, da cui discendono le tre distinte quote di seguito illustrate e riepilogate nella tabella dell'allegato 1.B alla convenzione costitutiva:

e.a..A. quota relativa ai conferimenti di capitale = 400 voti

I suddetti 400 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta ai conferimenti di capitale iniziale. In caso di riparto frazionato dei voti, si concorda sull'utilizzo di arrotondamenti dell'unita', per eccesso o per difetto.

La quota in oggetto e' ricalcolata annualmente, per tener conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute nel corso dell'esercizio precedente. Il ricalcolo annuale delle quote avviene adottando, quale base di computo, l'ammontare complessivo dei conferimenti effettuato da ciascun ente dal giorno di costituzione dell'azienda al 31 dicembre dell'anno precedente. Per suddetto computo fanno fede le risultanze di bilancio.

I conferimenti significativi, ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare in parola, sono esclusivamente quelli finalizzati alla dotazione di capitale iniziale e alle successive ricapitalizzazioni dell'Azienda. Non sono significativi ai fini di cui alla presente lettera i finanziamenti che gli enti effettuano a sostegno delle attivita' correnti, determinati in base al conferimento di servizi.

e.a..B. quota relativa alla popolazione convenzionale = 500 voti

I suddetti 500 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, risultante ai fini ISTAT, stabilendo, allo scopo di incrementare il peso degli enti piu' piccoli, che la popolazione dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti sia arrotondata a tale soglia demografica.

e.a..C. quota relativa al conferimento di servizi = 100 voti

I suddetti 100 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione al peso dei servizi conferiti e/o delegati all'Azienda.

Ai fini del calcolo del peso di voto relativo ai vari servizi conferiti, si considera il valore degli stessi in rapporto al fatturato aziendale dell'anno precedente, escluse eventuali quote derivanti da prestazioni a soggetti non consorziati.

In caso di riparto frazionato dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti all'unita', per eccesso o per difetto.

Allesandri Novelli - Lucione Bortolo - Giovanni Battista Rucellato
Giorgio Cofferati - Enzo Pini - Felice Felice
Forchioni



La quota in oggetto e' ricalcolata all'inizio di ogni anno, prendendo a nuova base di computo le risultanze dell'ultimo conto economico approvato appositamente riclassificato per servizi.

4. Solo per il primo esercizio di funzionamento dell'Azienda i millesimi si riferiranno: per 400 voti ai conferimenti di cui alla lettera a) e per 600 voti alla popolazione di cui alla lettera b); escludendo la quota relativa al conferimento di servizi. I voti quindi a disposizione di ciascun Comune consorziato sono calcolati sulla base del conferimento di cui al precedente art. 9 e della popolazione convenzionale (tabella dell'Allegato 1.B)

5. In deroga a quanto stabilito nei precedenti commi, in materia di approvazione e modifica del Piano di Zona triennale e di adozione di eventuali provvedimenti conseguenti qualora la stessa Azienda diventi soggetto gestore dell'accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona, l'Assemblea Consortile composta, in tali casi, solo ed esclusivamente dai rappresentanti dei Comuni componenti l'assemblea dei sindaci di ambito ex L. 328/2000, si esprimerà sempre in millesimi e ciascun ente sarà rappresentato con una quota riferita alla popolazione reale residente al 31 dicembre dell'anno precedente, rilevata ai fini ISTAT.

Art. 11 Astensione obbligatoria dal voto assembleare

1. Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione e' riferito.

Art. 12 Modalita' di accoglimento di nuovi enti

1. L'Assemblea delibera su apposita proposta oggetto di accoglimento o meno della richiesta di adesione.

2. L'ammissione di nuovi soci comporta la contestuale ridefinizione delle quote consortili, secondo la procedura prevista dal presente Statuto, aumentando la quota capitaria.

Art. 13 Ricalcolo periodico dei voti assembleari

1. L'Assemblea procede annualmente, e comunque in sede di prima seduta annuale dell'assemblea, al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi i rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza (conferimento servizi, conferimento capitale, popolazione).

2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:

- a) recessi;
- b) nuove ammissioni;

3. Nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente socio, con l'approvazione di specifica tabella di riferimento, intendendosi di conseguenza modificata le tabelle dell'allegato 1.B alla convenzione costitutiva.

Art. 14 Criteri di partecipazione alla spesa

1. Gli Enti Consorziati provvedono alla copertura dei costi sociali

2. Essa e' composta dai Sindaci/Legale rappresentante di ciascun Ente Consorziato o da loro delegati.

3. A ciascun rappresentante degli enti consorziati e' assegnata la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nel precedente art. 10 o in eventuali successivi atti di aggiornamento.

4. Gli enti comunicano immediatamente, all'atto della Costituzione dell'Azienda, il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, sia esso il Sindaco/Legale rappresentante o un suo delegato, nonche' le successive eventuali variazioni.

5. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto ed ha efficacia fino ad espressa revoca.

6. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione.

7. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede dell'ente rappresentato.

Art. 19 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalita' indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:

a. nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea;

b. definisce il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione (ai sensi del comma 2, art. 31 del presente Statuto);

c. nomina il Presidente, il Vice Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione;

d. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;

e. nomina l'organo di revisione dei conti;

f. stabilisce le indennita', i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori e dell'organo di revisione dei conti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;

g. determina gli indirizzi strategici dell'AZIENDA, cui il Consiglio di Amministrazione dovra' attenersi nella gestione, con le modalita' di cui al successivo art. 30;

h. nomina e revoca i rappresentanti dell' AZIENDA negli enti ed organismi cui essa partecipa;

i. adotta gli atti fondamentali di cui all'articolo 114, comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 trasmessi, previa loro approvazione dai consigli comunali dei Comuni consorziati;

j. lo schema tipo dei contratti di servizio

k. approva il Piano di Zona triennale e le sue eventuali modifiche (esclusivamente nella composizione di cui all'assemblea di sindaci ex L. 328/2000 e con in criterio di voto di cui all'art. 10, comma 5, del presente Statuto);

2. Delibera inoltre sui seguenti oggetti:

a. proposte di modifica allo Statuto dell'AZIENDA ed alla convenzione di costituzione;

b. ammissione e recesso di Enti all'AZIENDA;

- f. Lo Scioglimento dell'azienda.
2. Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere assunte con atto dei rispettivi Consigli Comunali entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione.
 3. Gli atti fondamentali di cui all'art. 114, comma 8, del TUEL si intendono approvati se deliberati da un numero di Consigli Comunali che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione dei rispettivi Comuni soci.

Art. 22 Adunanze

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il piano-programma comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra enti locali ed azienda speciale contestualmente al budget economico almeno triennale ed il bilancio di esercizio dell'AZIENDA.
2. L'Assemblea Consortile puo', inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o piu' componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del presidente dell'Assemblea, del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Le sedute dell'Assemblea non sono pubbliche, fatte salve le diverse disposizioni previste dal regolamento di funzionamento della Assemblea.
5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

Art. 23 Convocazione

1. L'Assemblea Consortile e' convocata dal suo Presidente mediante lettera, mail o altre idonee forme approvate dall'Assemblea, presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 18, ultimo comma, con un preavviso di almeno otto giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.
2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto e' ridotto a non meno di quarantotto ore e la convocazione puo' essere fatta mediante Posta Elettronica Certificata, o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o piu' convocazioni, nonche' il tipo di sessione.
4. In mancanza delle formalita' suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.
5. La prima adunanza viene convocata dal componente

dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i Comuni aderenti all'AZIENDA ed e' da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

6. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attivita' dell'AZIENDA, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice residente.

7. La convocazione della prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci giorni.

Art. 24 Validita' delle sedute

1. L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, e' validamente costituita con l'intervento dei 3/4 dei componenti di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) delle quote di partecipazione all'Azienda, purché siano presenti i rappresentanti di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli enti consorziati.

2. Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il quorum richiesto, l'Assemblea Consortile puo' deliberare, in seconda convocazione, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché gli enti soci presenti rappresentino almeno il 50% dei voti assembleari stabiliti ai sensi dell'art. 10.

4. Concorrono a determinare la validita' delle adunanze i componenti che si astengono volontariamente e rimangono nell'aula dell'adunanza.

5. Il quorum relativo alla validita' dell'adunanza e' verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Art. 25 Validita' delle deliberazioni

1. Ciascun componente dispone di un voto, il quale ha un valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato, come fissato dall'art. 10 del presente Statuto, nonche' da eventuali provvedimenti d'aggiornamento, assunti dagli organi competenti.

2. E' valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti fatti salvi i casi previsti dal successivo articolo 26, per i quali e' richiesta la maggioranza assoluta.

3. Coloro che dichiarano volontariamente di astenersi sono comunque computati nel numero dei votanti. Analogamente, nelle valutazioni a scrutinio segreto, si computano nel numero dei votanti le schede nulle e bianche.

Art. 26 Maggioranza assoluta

1. E' necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile per la validita' delle seguenti deliberazioni:

a. nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;

b. nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri

componenti del Consiglio di Amministrazione;

- c. nomina dell'organo di revisione;
 - d. revoca del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
 - e. revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - f. ammissioni e recessi di Enti dall'AZIENDA;
 - g. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
 - h. modifiche statutarie e della convenzione costitutiva;
 - i. scioglimento dell'AZIENDA;
 - j. contrazione di mutui e finanziamenti, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
 - k. modifica della quote di partecipazione, ad esclusione di quelli conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 13;
 - l. adozione del regolamento dell'Assemblea;
 - m. approvazione modifica dei criteri di partecipazione alla spesa.
2. Per le nomine di cui alle lettere a), b) e c) del 1° comma, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.
3. Al ballottaggio e' ammesso un numero di candidati almeno doppi dei membri da eleggere.

Art. 27 Il Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente dell'Assemblea, nominato tra i Sindaci dei Comuni/Legali rappresentanti degli enti, secondo la procedura di voto di cui al precedente art. 26, dura in carica 3 anni e comunque o sino alla conclusione del suo mandato amministrativo se di durata inferiore.
2. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti funzioni:
- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) trasmette agli Enti gli atti fondamentali dell'AZIENDA e in particolare gli atti di cui all'art. 22 e all'art. 41 (contabilita' e bilancio) del presente Statuto;
 - e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
 - f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
4. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente dell'Assemblea Consortile, l'Assemblea provvede alla nomina del Vice Presidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
5. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea Consortile, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la maggiore quota di partecipazione come definito

dall'articolo 10 e, a parità di quote, dal membro più anziano di età'.
6. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 28 Regolamento dell'Assemblea

k.1. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Art. 29 Commissioni tecniche

1. Il modello gestionale adottato dall'Azienda Consortile, che risponde al principio della condivisione mirata delle risorse, prefigura un'attenzione ai bisogni e una puntualità nelle risposte a beneficio delle singole Amministrazioni pubbliche socie.

2. Per questo l'Azienda si avvale della consultazione di Commissioni Tecniche composte dai responsabili dell'area Servizi alla persona o servizi sociali e/o da operatori sociali di tutti gli Enti soci.

3. Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:

a) fornire agli organi politici e amministrativi dell'Azienda Consortile periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;

b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'Azienda;

c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.

4. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea.

Art. 30 Strumenti di indirizzo per le politiche sociali

1. Al fine di orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, l'Assemblea delibera periodicamente le LINEE DI INDIRIZZO DELLE POLITICHE SOCIALI a cui l'Azienda deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali.

2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del Consiglio di Amministrazione devono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

Art. 31 Il Consiglio di Amministrazione

1. L'AZIENDA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di TRE ad un massimo di CINQUE componenti, compreso il Presidente, scelti tra amministratori comunali, personale in organico ai Comuni soci e tra figure che abbiano una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa.

3. Al Comune di Castiglione delle Stiviere spetta la designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre esercizi, ed è rinnovabile.

5. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo la seguente procedura:

ciascun Ente socio presenta un unico nominativo valido per la nomina a Presidente, a Vice-Presidente ed a membro del Consiglio di Amministrazione;

a) la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'Azienda ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;

b) la rosa dei candidati e' sottoposta all'Assemblea Consortile per la approvazione secondo la procedura stabilita dall'art. 26;

c) si procede prima alla nomina del presidente, poi a quella del vicepresidente, successivamente alla nomina degli altri membri in un'unica votazione;

d) le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto con le procedure previste dall'art. 27.

6. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.

Art. 32 Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione, contestuale e contemporanea, a qualsiasi titolo, della maggioranza del consiglio di amministrazione, determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, puo' essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea, per gravi fatti imputabili alla loro azione amministrativa. Per la votazione e' necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza e' dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o qualora trattasi di decadenza del Presidente stesso, e' tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente della Assemblea Consortile.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile; non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci a seguito della relativa surroga adottata dall'Assemblea Consortile, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalita' previste per la nomina, ai sensi dell'art. 26.

10. I componenti il Consiglio di Amministrazione subentrati per surroga esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 33 Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado e conviventi.

Art. 34 Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. L'attivita' del Consiglio di Amministrazione e' collegiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione non puo' validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

4. A parita' di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il Consiglio d'Amministrazione:

a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;

b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;

c) delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;

d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.

6. Competono inoltre al C.d.A.:

e) la nomina del Direttore, a seguito di procedura di scelta informata a criteri di pubblicita', imparzialita' e trasparenza;

f) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;

g) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita';

h) le deliberazioni su lavori e forniture come disciplinato dal regolamento approvato dall'Assemblea;

i) l'apertura di conti correnti bancari e postali che non siano di competenza dell'assemblea;

j) la predisposizione della bozza di piano-programma comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra enti locali ed azienda speciale;

k) la bozza di budget economico almeno triennale;

l) la bozza di bilancio d'esercizio;

m) il piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, e dei relativi business plans;

n) la delega di funzioni al Direttore;

o) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'AZIENDA, che non siano riservati per Statuto

all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore.

7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 35 Convocazione

1. Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede dell'AZIENDA o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso Consiglio d'Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Art. 36 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Spetta inoltre al Presidente:

- a. promuovere l'attività dell'Azienda;
- b. convocare il C.d.A. e presiederne le sedute;
- c. verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- d. concludere contratti, disporre spese, assumere impegni fino ad un importo massimo stabilito dal regolamento dei contratti;
- e. decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del C.d.A.;
- f. attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea
- g. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- h. vigilare sull'andamento gestionale dell'AZIENDA e sull'operato del Direttore;
- i. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- j. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 37 Indennità, rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e s.m.i., non può essere corrisposta un'indennità di carica. Potranno essere riconosciuti rimborsi spese nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa che disciplina il rimborso spese per gli amministratori comunali

Art. 38 Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli enti soci. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.

2. Il trattamento economico del Direttore e' stabilito in conformita' a quanto previsto dal contratto relativo al personale, dirigente o non dirigente, degli enti locali.

3. L'incarico di direttore e' conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali conferenti le materie di responsabilita' attribuite alla posizione.

4. La scelta del Direttore e la revoca dello stesso e' operata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 6 - lett. a) del presente Statuto.

5. La revoca del direttore puo' avvenire nei casi di colpa grave e giustificati motivi.

Art. 39 Competenze del Direttore

1. Il Direttore e' responsabile dell'organizzazione e della gestione aziendale.

2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al medesimo.

3. I compiti, le competenze e le responsabilita' del Direttore, di cui al precedente comma, sono riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, quali previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore, e sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

4. In particolare, il Direttore:

a. coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione degli schemi dei documenti di programmazione di cui all'art. 34, comma 5;

b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;

c. recluta il personale, adottando criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita', e secondo gli indirizzi approvati dall'assemblea e nel rispetto del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

d. gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione;

e. partecipa, con funzioni consultive, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea;

f. conclude contratti, dispone spese, assume impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

g. emette mandati, assegni, bonifici e li sottoscrive, unitamente ad eventuali altri incaricati a cio' specificatamente delegati dal Direttore stesso;

h. sorveglia il buon andamento degli uffici e dei servizi di esattoria e di cassa, sulla regolare tenuta della contabilita' Aziendale ed in genere di tutta l'amministrazione dell'Azienda;

i. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal C.d.A.

5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al

Consiglio di Amministrazione.

6. Svolge le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Azienda.

Art. 40 Organizzazione e Personale

a.i.1. L'organizzazione dell'AZIENDA, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, la procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

a.i.2. L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti soci o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali. Per tali forme di collaborazione l'Azienda può avvalersi di tecnici, liberi professionisti, personale specializzato e personale dipendente da Amministrazioni Pubbliche e da queste autorizzati, nel rispetto della normativa vigente e previa acquisizione di curricula che dimostrino la professionalità e le capacità richieste.

a.i.3. Il Consiglio d'Amministrazione approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro.

a.i.4. I requisiti e le modalità di assunzione del personale, le incompatibilità e quant'altro riguardante il personale sono determinati con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Questo prevederà che in caso di concorsi o selezioni interni o pubblici, le commissioni giudicatrici nominate dal CdA siano composte da persone fornite di competenza tecnica specifica in relazione ai posti da ricoprire. In caso di mancata adozione del Regolamento, si applica, fino alla sua adozione, il regolamento del Comune con la quota di partecipazione del capitale maggioritaria.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITÀ, CONTRATTI

Art. 41 Contabilità e bilancio

1. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale all'Azienda Consortile si applicano le norme dettate per le Aziende Speciali.

2. I documenti contabili fondamentali sono quelli previsti all'art. 114, comma 8, del TUEL, in particolare:

a) il Piano Programma, e' redatto tenuto conto anche del Piano sociale di Zona approvato, ai sensi dell'art. 18 c. 4 della L.R. n. 3 del 2008, dall' Assemblea Consortile (già Assemblea di Ambito). Lo stesso

piano comprende altresì i Contratti di Servizio che regolano i rapporti tra gli enti soci e l'Azienda;

- b) il Budget economico almeno triennale, e le sue variazioni;
- c) il bilancio di esercizio.

3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati come previsto all'art. 21 del presente Statuto.

Art. 42 Finanza

1. Le entrate dell'AZIENDA sono costituite da:

- a) conferimenti di capitale da parte degli enti consorziati;
- b) contributi degli Enti Consorziati;
- c) contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
- d) proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza o ad altri soggetti acquirenti nei limiti indicati al comma 5 dell'art. 3 del presente Statuto;
- e) prestiti e/o accensione di mutui.

Art. 43 Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili ed immobili conferiti dagli enti soci, acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazione.

2. È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'AZIENDA. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

Art. 44 Disciplina generale dei contratti

1. All'Azienda speciale consortile si applicano le norme sugli appalti previste dal codice dei contratti pubblici e dall'ordinamento europeo. L'Azienda adotterà uno specifico Regolamento in materia.

2. In caso di mancata adozione del Regolamento, si applica, fino alla sua adozione, il regolamento del Comune con la quota di partecipazione del capitale maggioritaria.

3. Si applicano inoltre tutte le norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previste per l'attività contrattuale.

Art. 45 Organo di Revisione

1. È nominato ai sensi di legge il Revisore dei Conti quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'AZIENDA.

2. Al Revisore può essere attribuito un compenso nel rispetto di quanto previsto dalla legge ed il cui ammontare viene determinato con la stessa delibera di nomina.

3. Il Revisore permane in carica tre anni e non è revocabile, salvo inadempienza, colpa grave o sopravvenuta incompatibilità.

4. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

5. In caso di dimissioni le stesse assumono effetto dopo 45 giorni dal deposito o, se antecedenti, dalla data della nomina del nuovo revisore.

TITOLO IV

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 46 Modifiche Statutarie

1. L'iniziativa per la modifica dello Statuto appartiene a ciascun

Comune Socio, all'Assemblea ed al CdA.

2. Le proposte di modifica statutaria sono approvate dai Consigli Comunali degli Enti soci e recepite per presa d'atto nella prima seduta utile dell'Assemblea consortile, successiva alla convocazione dell'Assemblea in sede straordinaria. Esse diventano efficaci con la registrazione.

Art. 47 Controversie

1. Qualunque controversia sorga tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda Consortile, l'organismo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto e' deferita al foro del luogo ove l'Azienda ha la propria sede legale.
Castiglione delle Stiviere, 29 dicembre 2015

Alessandro Nelli
Giovanni Battista Rucceanti
Giuseppe Rumi
Luca De Santis
Luca Felschiller
Luca Felschiller
Luca Felschiller



[Handwritten signature]

Allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" e "H" OMISSIS

La presente copia composta da n. 31 pagine è conforme all'originale depositato nei miei atti.

Mantova, Viale Fiume, 57, 12 gennaio 2016



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Bertolucci", written over the notary seal.